SENATO DELLA REPUBBLICA

– XIV LEGISLATURA —

N. 74

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SPECCHIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2001

Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane derivante dall'uso del gasolio nel trasporto pubblico e privato XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. - La situazione dell'inquinamento dei grandi centri urbani dovuto ai mezzi di trasporto con motori a ciclo diesel richiede una immediata regolamentazione del trasporto privato e la depurazione dei gas di scarico dei mezzi di trasporto pubblico. Poiché questi interventi richiedono una accurata programmazione e lunghi tempi di realizzazione, una alternativa, con effetti immediati, è quella che prevede la disponibilità nelle aree urbane di un unico grado di gasolio con contenuti minimi di zolfo e di altri componenti idrocarburici pericolosi. può ottenersi in tempi brevi consentendo nelle aree urbane la sola distribuzione di gasolio di origine vegetale (biodiesel). Questa trasformazione non richiede sostanziali modifiche alla rete di distribuzione perché per il trasporto pubblico sostituirebbe il gasolio

tradizionale distribuito dagli impianti di rifornimento dislocati presso le aziende municipalizzate, mentre nei distributori pubblici sarebbe l'unico tipo di gasolio presente nelle stazioni di servizio urbane. Nelle stazioni di servizio extraurbane potrebbe coesistere come secondo grado di gasolio in aggiunta a quello attuale di origine petrolifera utilizzando parte dei serbatoi e delle colonnine attualmente utilizzate dalla benzina super piombata destinata a sparire a partire dall'inizio del 2002. Questo tipo di gasolio dovrebbe presentare un livello di tassazione inferiore a quello del gasolio attuale, in linea con il concetto della carbon tax, parte della quale dovrebbe essere a favore dei produttori per incentivarne la commercializzazione anche fuori dei centri urbani.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

- 1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti ovvero con un numero di abitanti inferiore, aventi particolari problemi di traffico e di inquinamento dell'aria, evidenziati tramite sistemi di rilevamento del traffico e della qualità dell'aria.
- 2. Le disposizioni della presente legge si applicano, in particolare, nell'area comunale come definita nel comma 3.
- 3. Ai fini della presente legge si intende per area comunale l'area urbana centrale e periferica, con insediamenti residenziali e attività terziarie, con traffico prevalentemente locale. La definizione dell'area deve comunque essere deliberata dai singoli comuni in funzione di parametri tecnici quali la configurazione dei centri urbani, la tipologia del traffico, i livelli di inquinamento, e di tipo organizzativo quali l'identificabilità dell'area e la possibilità di controlli. I singoli comuni devono definire entro il 31 dicembre 2001 l'area urbana soggetta alle disposizioni di cui alla presente legge.
- 4. I carburanti oggetto della presente legge sono gasoli completamente di origine vegetale (biodiesel) destinati alla alimentazione di tutti i tipi di trasporto, pubblico e privato, che vengono distribuiti nelle stazioni di servizio stradali e nei punti di rifornimento privati localizzati nelle aree comunali come definite dal comma 3.

Art. 2

1. A decorrere dal 1º luglio 2002 tutti i gasoli distribuiti nelle aree di cui all'articolo 1,

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

comma 3, non devono contenere componenti di origine minerale ed essere costituiti esclusivamente da componenti di origine vegetale (biodiesel).

- 2. Le caratteristiche qualitative in termini di qualità cetanica (numero e indice di cetano) devono essere uguali a quelle definite per i gasoli di origine minerale. Il contenuto di zolfo e di idrocarburi di origine minerale deve essere praticamente nullo.
- 3. Il controllo delle caratteristiche del gasolio di origine vegetale viene effettuato dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette sui carburanti commercializzati o comunque distribuiti nelle stazioni di servizio e nei punti di distribuzione localizzati nelle aree comunali di cui all'articolo 1, comma 3.
- 4. L'immissione al consumo nelle aree comunali di cui all'articolo 1, comma 3, di gasoli non rispondenti a quanto stabilito ai commi 1 e 2 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000 a euro 250.000. In caso di recidiva sono sospese le autorizzazioni all'esercizio della attività di distribuzione di carburanti.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.